



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli  
Prot. n. R.U. 100323/U

## **IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA**

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, in particolare, l'articolo 1, comma 488, concernente la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009 con il quale è stato stabilito il regolamento del gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominato "10eLOTTO" e successive modifiche;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 e successive modifiche con il quale il gioco del "10eLOTTO" è stato individuato come modalità di gioco del lotto;

Visto l'atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555 sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l;

Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite a eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, l'art. 6, comma 2, che fissa all'otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto;

Considerata l'esigenza, a seguito dell'introduzione della nuova ritenuta sulle vincite conseguite nel gioco del lotto, di garantire premi netti di importi pari a 1 euro o multipli, senza la possibilità di corrispondere premi con parti centesimali di euro al fine di evitare l'appesantimento dell'attività di pagamento presso le ricevitorie ridefinendo i moltiplicatori degli importi giocati;

Attesa la necessità di modificare le categorie di vincita al fine di mantenere l'attuale pay-out medio del gioco;

Valutata la documentata proposta del concessionario per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa:

## **DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

L'art. 5 del decreto direttoriale del 13 luglio 2009 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“ART.5 (categoria di vincita)

1. Le vincite al “10eLOTTO” derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.
2. A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti sorti con separate categorie di vincita; in particolare:
  - a) “1”: Pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del numero con uno dei numeri vincenti;
  - b) “2”: Pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza di due dei numeri vincenti;
  - c) “3”: Pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;
  - d) “4”: Pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di due, di tre o di quattro numeri rispettivamente con due, tre o quattro dei numeri vincenti;
  - e) “5”: Pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di due, di tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con due, tre, quattro o cinque dei numeri vincenti;
  - f) “6”: Pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro, cinque o sei dei numeri vincenti;
  - g) “7”: Pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;
  - h) “8”: Pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette o di

otto numeri rispettivamente con cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti ;

i) “9”: Pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;

l) “10”: Pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti.

3. L'importo della vincita è determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata.

4. Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.

5. Alle vincite del “10eLOTTO” si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, così come stabilite dall'art.6, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

## **ARTICOLO 2**

1. Le tabelle allegate alla presente determinano e sostituiscono le tabelle allegate al Decreto Direttoriale 13 luglio 2009 e successive modifiche.

## **ARTICOLO 3**

Le disposizioni della presente determinano e trovano applicazione a partire dal 1 ottobre 2017.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it) – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma 19 settembre 2017

Alessandro ARONICA  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*